



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 4.11.2021  
COM(2021) 672 final

2021/0350 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 12<sup>a</sup> Conferenza  
Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 12<sup>a</sup> Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento alla prevista adozione di diverse decisioni. La presente proposta riguarda i seguenti settori:

1. sovvenzioni alla pesca;
2. commercio e salute;
3. misure relative alla proprietà intellettuale, come previsto dall'accordo TRIPS, nelle circostanze della pandemia di COVID-19 e di altre pandemie;
4. miglioramento della trasparenza nel settore agricolo;
5. sostegno interno all'agricoltura;
6. stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare;
7. restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, compresa l'esenzione dalle restrizioni all'esportazione del Programma alimentare mondiale;
8. concorrenza all'esportazione nel settore agricolo;
9. accesso al mercato nel settore agricolo;
10. meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo;
11. riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli (decisione di Bali sui contingenti tariffari);
12. cotone;
13. paesi meno sviluppati (PMS) e trattamento speciale e differenziato (TSD);
14. notifiche;
15. questioni commerciali.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC")**

L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") mira a conseguire gli obiettivi menzionati nel preambolo dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

L'Unione europea (UE) è parte dell'accordo<sup>1</sup>. Anche tutti i 27 Stati membri sono parti dell'accordo. L'OMC può adottare decisioni secondo le procedure stabilite nell'accordo OMC.

#### **2.2. La Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

La Conferenza Ministeriale è il più alto organo decisionale dell'OMC e si riunisce almeno una volta ogni due anni. Nella pratica, le decisioni sono adottate per consenso.

---

<sup>1</sup> Decisione [94/800/CE](#) del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

La prossima riunione della Conferenza Ministeriale si terrà a Ginevra (Svizzera) (30 novembre - 3 dicembre 2021).

### **2.3. Gli atti previsti della Conferenza Ministeriale dell'OMC**

Il 3 dicembre la 12<sup>a</sup> Conferenza Ministeriale ("MC12") è chiamata ad adottare diverse decisioni riguardanti:

1. sovvenzioni alla pesca;
2. commercio e salute;
3. misure relative alla proprietà intellettuale, come previsto dall'accordo TRIPS, nelle circostanze della pandemia di COVID-19 e di altre pandemie;
4. miglioramento della trasparenza nel settore agricolo;
5. sostegno interno all'agricoltura;
6. stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare;
7. restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, compresa l'esenzione dalle restrizioni all'esportazione del Programma alimentare mondiale;
8. concorrenza all'esportazione nel settore agricolo;
9. accesso al mercato nel settore agricolo;
10. meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo;
11. riesame della decisione di Bali relativa ai contingenti tariffari;
12. cotone;
13. PMS e TSD;
14. notifiche;
15. questioni commerciali.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

L'obiettivo della presente proposta è consentire all'UE di unirsi a un eventuale consenso in sede OMC sull'adozione, da parte della Conferenza Ministeriale, degli atti previsti.

Pur non essendo ancora chiaro se e in quale misura i membri dell'OMC saranno in grado di raggiungere un consenso, la posizione dell'UE all'MC12 deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE<sup>2</sup>.

Va osservato che la posizione dell'UE a sostegno della proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della proroga della moratoria sui reclami dei tipi previsti all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni) non sarà inclusa nella presente proposta, in quanto la decisione (UE) 2015/2236 del Consiglio, del 27 novembre 2015, prevede che ciò possa avvenire a tempo indeterminato.

---

<sup>2</sup> Qualora, contrariamente alle aspettative attuali, il consenso fosse formalizzato in un accordo internazionale che modifica l'accordo OMC oppure in un accordo internazionale multilaterale tra alcuni membri dell'OMC, la Commissione presenterebbe le necessarie proposte a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE successivamente all'adozione dei testi e alla loro apertura per accettazione da parte dell'MC12 o dei membri dell'OMC interessati durante l'MC12.

La proposta attuale riguarda le questioni seguenti in merito alle quali possono essere adottate decisioni:

- **sovvenzioni alla pesca:** il raggiungimento di un accordo multilaterale sulle norme relative all'eliminazione di alcune sovvenzioni alla pesca è previsto nel sesto traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 dell'ONU ("SDG 14.6") concordato dai capi di Stato nel 2015 e nella decisione ministeriale dell'OMC del 13 dicembre 2017 (WT/MIN (17)/64). I negoziati sono in corso e l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;
- **commercio e salute:** le discussioni sulle questioni relative al commercio e alla salute sono iniziate nel 2020 con la proposta di 13 paesi che condividono gli stessi principi (il "Gruppo di Ottawa") in seno all'OMC (OMC/GC/223), del 24 novembre 2020, di concordare un'iniziativa per il commercio e la salute in risposta alle pandemie attuali e future. L'UE figurava tra i promotori originari dell'iniziativa, che suggeriva una serie di azioni relative, in particolare, alle restrizioni all'esportazione, alle misure di agevolazione degli scambi e a una maggiore trasparenza. La proposta ha inoltre incoraggiato l'OMC a cooperare più strettamente con altre organizzazioni internazionali nell'attività di preparazione alle crisi. Nel corso del tempo, il numero di copatrocinatori è salito a 26. Il 15 luglio 2021 è stata presentata all'OMC una proposta riveduta di progetto di dichiarazione del Consiglio generale (WT/GC/W/823) relativa alla risposta di politica commerciale alla pandemia di COVID-19 e al rafforzamento della resilienza contro le pandemie future. L'UE dovrebbe sostenere un potenziale risultato in questo settore in termini di restrizioni all'esportazione, misure di agevolazione degli scambi, maggiore trasparenza e altri elementi inclusi nell'ultima proposta di progetto di dichiarazione del Consiglio generale. Ciò potrebbe includere anche un programma di lavoro dell'OMC per il periodo successivo alla MC12, il cui obiettivo sarebbe rafforzare la resilienza dei membri contro future pandemie;
- **misure relative alla proprietà intellettuale, come previsto dall'accordo TRIPS, nelle circostanze della pandemia di COVID-19 e di altre pandemie:** tali negoziati fanno parte delle discussioni in corso in seno all'OMC su come il sistema commerciale possa migliorare l'accesso globale ai vaccini e alle terapie contro la COVID-19. Il 21 maggio 2021 vari membri dell'OMC hanno presentato al Consiglio TRIPS dell'OMC una comunicazione contenente una proposta riveduta di deroga a talune disposizioni dell'accordo TRIPS per la prevenzione, il contenimento e il trattamento della COVID-19 (IP/C/W/669/Rev.1). Il 4 giugno 2021 l'UE ha presentato al Consiglio generale dell'OMC una comunicazione riguardante risposte urgenti di politica commerciale alla crisi COVID-19 (WT/GC/231) e una comunicazione relativa a risposte urgenti di politica commerciale alla crisi COVID-19: proprietà intellettuale al Consiglio TRIPS dell'OMC (IP/C/W/680). Il 18 giugno 2021 l'UE ha presentato al Consiglio TRIPS dell'OMC una comunicazione contenente un progetto di dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica in situazione di pandemia (IP/C/W/681). Il progetto di dichiarazione mira a chiarire o agevolare l'uso del sistema di licenze obbligatorie previsto dall'accordo TRIPS, al fine di attivarlo nel modo più efficiente possibile in situazioni di pandemia. Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe sostenere un risultato conforme alle summenzionate comunicazioni dell'UE. Allo stesso tempo, la posizione da adottare a nome dell'UE dovrebbe essere sufficientemente flessibile da tenere conto della natura dinamica del processo basato su testi in corso, anche per quanto riguarda lo strumento utilizzato dalla Conferenza Ministeriale. In particolare, l'UE dovrebbe

rimanere aperta ad accettare altri elementi volti a rafforzare o semplificare il ricorso alle flessibilità esistenti previste dall'accordo TRIPS nelle circostanze della pandemia di COVID-19, di altre pandemie o in altre circostanze di estrema urgenza connesse alla salute pubblica che altri membri dell'OMC possono proporre;

- **miglioramento della trasparenza nel settore agricolo:** l'UE è fermamente convinta che la sua proposta (JOB/AG/213) di decisione ministeriale sui miglioramenti in materia di trasparenza nel settore agricolo, copatrocinata da Canada, Giappone e Stati Uniti, potrebbe costituire la base per una decisione in sede di MC12. La proposta comprende idee per migliorare la trasparenza nell'intero settore agricolo. Si tratta di un'iniziativa importante per l'MC12, considerato che la pandemia ha ribadito l'importanza di una maggiore trasparenza e prevedibilità del sostegno all'agricoltura e del commercio. Questa iniziativa potrebbe costituire un elemento credibile di un programma di sicurezza alimentare indicato dal direttore generale dell'OMC come priorità per l'MC12;
- **sostegno interno all'agricoltura:** i negoziati sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). Data la divergenza di posizioni nei negoziati, l'UE ritiene possibile un programma di lavoro post-MC12 riguardante una riforma del sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi;
- **stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare:** i negoziati mirano a concordare una "soluzione permanente" che soddisfi l'obiettivo di cui alla decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (WT/MIN(13)/38-WT/L/913), come interpretato dalla successiva decisione del Consiglio generale del 27 novembre 2014 (WT/L/939). Tale obiettivo è stato ribadito nella decisione ministeriale di Nairobi del 19 dicembre 2015 (WT/MIN (15)/44-WT/L/979). La questione può rientrare nel programma di lavoro sul sostegno interno;
- **restrizioni all'esportazione nel settore agricolo:** i negoziati sulle restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, compresa l'esenzione dalle restrizioni all'esportazione del Programma alimentare mondiale, hanno dimostrato che gran parte dei membri dell'OMC sostiene l'impegno a non imporre tali restrizioni agli acquisti per scopi umanitari. Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe continuare a sostenere la proposta di decisione ministeriale in materia, che potrebbe costituire un elemento importante di un pacchetto sulla sicurezza alimentare in occasione dell'MC12. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;
- **concorrenza all'esportazione nel settore agricolo:** se da un lato si ravvisa la necessità di migliorare sia la trasparenza che le discipline della concorrenza all'esportazione, dall'altro la realtà dei negoziati dimostra che vi è solo un interesse limitato. Vi sono tuttavia alcune possibilità di progresso in termini di miglioramento della trasparenza per l'MC12. In effetti, l'UE ha incluso diverse idee al riguardo nella nostra proposta copatrocinata (JOB/AG/213) di decisione ministeriale sui miglioramenti in materia di trasparenza nel settore agricolo. Anche nel settore della concorrenza all'esportazione è in corso un riesame triennale della decisione di Nairobi sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN (15)/45)) in seno al comitato per l'agricoltura, come previsto al punto 5 di tale decisione. L'obiettivo è quello di rivedere le discipline contenute nella decisione. Si è convenuto di rinviare il riesame

alla prossima riunione del comitato per l'agricoltura nel marzo 2022. Tale accordo può richiedere una decisione a livello ministeriale in sede di MC12. L'UE sostiene questo rinvio;

- **accesso al mercato nel settore agricolo:** dalle discussioni sui negoziati sull'accesso al mercato nel settore agricolo è emerso che non vi è alcun interesse né possibilità realistica di rilanciare i negoziati di riduzione tariffaria in seno all'OMC in tempi brevi. Tuttavia, alcuni membri dell'OMC hanno presentato proposte volte ad avviare negoziati dopo la MC12, tra cui una proposta nel settore della semplificazione tariffaria contenente i calcoli degli equivalenti ad valorem. L'UE ritiene che gli elementi di trasparenza siano l'unico risultato possibile in relazione all'accesso al mercato. Ciò dovrebbe includere la proposta (JOB/AG/212) presentata da Australia, Brasile, Canada e Ucraina sulla trasparenza delle modifiche tariffarie applicate e del trattamento delle merci in viaggio, a cui l'UE è favorevole. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;
- **meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo:** data la divergenza di posizioni e la mancanza di impegno da parte dei membri, non si prevede alcun risultato per l'MC12. Ciononostante, l'UE ha interesse a garantire che l'MSS non sia negoziato come elemento autonomo, bensì come parte dei negoziati più ampi sull'accesso al mercato;
- **riesame della decisione di Bali relativa ai contingenti tariffari:** le discussioni sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39, WT/L/914), dovrebbero giungere a un risultato entro il 31 dicembre 2021. L'attuale disparità di copertura della decisione che esonera gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo dal meccanismo di sottoutilizzo non è accettabile. Tenuto conto delle discussioni che si svolgono in seno al comitato per l'agricoltura, è ipotizzabile un risultato a livello di Consiglio generale anziché un risultato ministeriale. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;
- **cotone:** data la divergenza di posizioni nei negoziati, il risultato più probabile per l'MC12 sarebbe costituito da alcuni miglioramenti in termini di trasparenza. L'UE ha incluso un'idea in merito alla trasparenza in relazione al cotone nella proposta copatrocinata (JOB/AG/213) di decisione ministeriale sui miglioramenti in materia di trasparenza nel settore agricolo;
- **PMS e TSD:** i negoziati sulle disposizioni in materia di TSD fanno parte dell'agenda di Doha per lo sviluppo e un eventuale risultato in sede di MC12 potrebbe chiarire le disposizioni esistenti o concedere un ulteriore TSD al gruppo dei PMS ed eventualmente ad altri membri vulnerabili dell'OMC. Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;
- **notifiche:** considerata la necessità di migliorare la trasparenza e il rispetto degli obblighi di notifica esistenti, l'UE ha presentato una proposta di decisione del Consiglio generale sulle procedure per rafforzare la trasparenza e migliorare il rispetto degli obblighi di notifica previsti dagli accordi OMC (JOB/GC/204/Rev.7). I negoziati sono in corso e l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;
- **questioni commerciali:** nell'intento di rafforzare l'efficacia dei lavori dei consigli e dei comitati periodici dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'esame delle questioni commerciali, l'UE ha presentato all'OMC una proposta di decisione del Consiglio generale sugli orientamenti procedurali per i consigli e i comitati dell'OMC

che affrontano questioni commerciali (WT/GC/W/777/Rev.6). I negoziati sono in corso e l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

Dal momento che i negoziati riguardano a tutti gli elementi di cui sopra sono ancora in corso, la Commissione si aspetta che il Consiglio decida in merito alla posizione dell'UE sui risultati di tali negoziati non appena la situazione dei testi pertinenti diventerà sufficientemente chiara nel corso della stessa Conferenza Ministeriale.

L'iniziativa è pienamente coerente con le disposizioni vigenti. Decisioni analoghe erano state preparate per precedenti Conferenze Ministeriali dell'OMC, tra cui da ultimo l'11<sup>a</sup> Conferenza Ministeriale dell'OMC nel 2017.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Base giuridica procedurale**

###### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>3</sup>.

###### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

La Conferenza Ministeriale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce l'OMC e, conformemente all'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.

Gli atti previsti soprammenzionati avranno effetti giuridici poiché possono incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

##### **4.2. Base giuridica sostanziale**

###### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune, poiché le previste possibili decisioni sulle questioni dell'agenda di Doha per lo sviluppo ne fanno parte.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.



Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 12<sup>a</sup> Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994<sup>4</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") può adottare decisioni per consenso.
- (3) La Conferenza Ministeriale dell'OMC, nel corso della 12<sup>a</sup> riunione del 30 novembre - 3 dicembre 2021, potrebbe adottare decisioni in materia di sovvenzioni nel settore della pesca, commercio e salute, misure relative alla proprietà intellettuale, come previsto dall'accordo TRIPS nelle circostanze della pandemia di COVID-19 e di altre pandemie, miglioramento della trasparenza nel settore agricolo, sostegno interno all'agricoltura, stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, compresa l'esenzione dalle restrizioni all'esportazione del Programma alimentare mondiale, concorrenza all'esportazione nel settore agricolo, accesso al mercato nel settore agricolo, meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo, riesame della decisione di Bali relativa ai contingenti tariffari, cotone, PMS e TSD, notifiche e questioni commerciali.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Conferenza Ministeriale dell'OMC, poiché le decisioni previste sono vincolanti per l'Unione.
- (5) I negoziati sulle sovvenzioni alla pesca fanno parte dell'agenda di Doha per lo sviluppo e sono considerati prioritari nel sesto traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 dell'ONU ("SDG 14.6"), concordato dai capi di Stato nel 2015, e nella decisione ministeriale dell'OMC del 13 dicembre 2017 (WT/MIN (17)/64). Data l'importanza della questione per gli scambi e lo sviluppo sostenibile e il fatto che l'Unione sia stata uno dei promotori, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato.
- (6) Le discussioni sulle questioni relative al commercio e alla salute sono iniziate nel 2020 con la proposta di 13 paesi che condividono gli stessi principi (il "Gruppo di Ottawa")

---

<sup>4</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

in seno all'OMC (OMC/GC/223), del 24 novembre 2020, di concordare un'iniziativa per il commercio e la salute in risposta alle pandemie attuali e future. L'UE figurava tra i promotori originari dell'iniziativa. Il 15 luglio 2021 è stata presentata all'OMC una proposta riveduta di progetto di dichiarazione del Consiglio generale (WT/GC/W/823) relativa alla risposta di politica commerciale alla pandemia di COVID-19 e al rafforzamento della resilienza contro le pandemie future. Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

- (7) I negoziati sulle misure relative alla proprietà intellettuale, come previsto dall'accordo TRIPS, in situazioni di pandemia, compresa la pandemia di COVID-19, fanno parte delle discussioni in corso in sede di OMC su come il sistema commerciale possa migliorare l'accesso globale ai vaccini e alle terapie contro la COVID-19. Il 21 maggio 2021 vari membri dell'OMC hanno presentato al Consiglio TRIPS dell'OMC una comunicazione contenente una proposta riveduta di deroga a talune disposizioni dell'accordo TRIPS per la prevenzione, il contenimento e il trattamento della COVID-19 (IP/C/W/669/Rev.1). Il 4 giugno 2021 l'Unione ha presentato al Consiglio generale dell'OMC una comunicazione riguardante risposte urgenti di politica commerciale alla crisi COVID-19 (WT/GC/231) e una comunicazione relativa a risposte urgenti di politica commerciale alla crisi COVID-19: proprietà intellettuale al Consiglio TRIPS dell'OMC (IP/C/W/680). Il 18 giugno 2021 l'UE ha presentato al Consiglio TRIPS dell'OMC una comunicazione contenente un progetto di dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica in situazione di pandemia (IP/C/W/681), che mira a chiarire o agevolare l'uso del sistema di licenze obbligatorie previsto dall'accordo TRIPS, al fine di attivarlo nel modo più efficiente possibile in situazioni di pandemia. Data l'importanza della questione, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato conforme alle summenzionate comunicazioni dell'UE. Allo stesso tempo, la posizione da adottare a nome dell'UE dovrebbe essere sufficientemente flessibile da tenere conto della natura dinamica del processo basato sui testi in corso, anche per quanto riguarda lo strumento utilizzato dalla Conferenza Ministeriale. In particolare, l'UE dovrebbe rimanere aperta ad accettare altri elementi volti a rafforzare o semplificare il ricorso alle flessibilità esistenti previste dall'accordo TRIPS nelle circostanze della pandemia di COVID-19, di altre pandemie o in altre circostanze di estrema urgenza connesse alla salute pubblica che altri membri dell'OMC possono proporre.
- (8) I negoziati sui miglioramenti della trasparenza nel settore agricolo come questione trasversale hanno nuovamente attirato l'attenzione durante la pandemia di COVID-19 grazie al suo contributo a mantenere aperti i flussi commerciali. La trasparenza è un elemento essenziale per il monitoraggio degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura, per definire i negoziati e per garantire mercati agricoli e scambi commerciali equi, efficaci e resilienti. Data l'importanza della questione l'Unione, insieme al Canada, al Giappone e agli Stati Uniti, ha presentato una proposta di decisione ministeriale sui miglioramenti in materia di trasparenza nel settore agricolo (JOB/AG/213) e dovrebbe pertanto sostenere un risultato concordato.
- (9) I negoziati sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). Data la divergenza di posizioni nei negoziati, l'UE ritiene possibile un programma di lavoro post-MC12 riguardante una riforma del sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi. Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

- (10) I negoziati mirano a concordare una "soluzione permanente" che soddisfi l'obiettivo di cui alla decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (WT/MIN(13)/38-WT/L/913), come interpretato dalla successiva decisione del Consiglio generale del 27 novembre 2014 (WT/L/939). Tale obiettivo è stato ribadito nella decisione ministeriale di Nairobi del 19 dicembre 2015 (WT/MIN (15)/44-WT/L/979). Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato. La questione può rientrare nel programma di lavoro sul sostegno interno.
- (11) I negoziati sulle restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, compresa l'esenzione dalle restrizioni all'esportazione del Programma alimentare mondiale, hanno dimostrato che gran parte dei membri dell'OMC sostengono l'impegno a non imporre tali restrizioni agli acquisti per scopi umanitari. Tenuto conto della proposta di decisione ministeriale in materia e del fatto che si tratta di un elemento importante di un pacchetto sulla sicurezza alimentare in occasione della MC12, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato.
- (12) In seno al comitato per l'agricoltura è in corso un riesame triennale delle discipline di cui alla decisione di Nairobi sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN (15)/45)), come previsto al punto 5 di tale decisione. Si è convenuto di rinviare il riesame alla prossima riunione del comitato per l'agricoltura nel marzo 2022. Tale accordo può richiedere una decisione a livello ministeriale in sede di MC12. L'UE sostiene questo rinvio. Dalle discussioni è inoltre emerso un certo interesse dei membri a migliorare la trasparenza della concorrenza all'esportazione. In effetti, l'UE ha incluso diverse idee al riguardo nella proposta copatrocinata (JOB/AG/213) di decisione ministeriale sui miglioramenti in materia di trasparenza nel settore agricolo. Dato che l'Unione è stata uno dei promotori, essa dovrebbe sostenere un risultato concordato.
- (13) Dalle discussioni sui negoziati sull'accesso al mercato nel settore agricolo è emerso che non vi è alcun interesse né possibilità realistica di rilanciare i negoziati di riduzione tariffaria in seno all'OMC in tempi brevi. Tuttavia, alcuni membri dell'OMC hanno presentato proposte volte ad avviare negoziati dopo la MC12, tra cui una proposta nel settore della semplificazione tariffaria contenente i calcoli degli equivalenti ad valorem. L'UE ritiene che gli elementi di trasparenza siano l'unico risultato possibile in relazione all'accesso al mercato. Ciò dovrebbe includere la proposta (JOB/AG/212) presentata da Australia, Brasile, Canada e Ucraina sulla trasparenza delle modifiche tariffarie applicate e sul trattamento delle merci in viaggio, a cui l'UE è favorevole. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.
- (14) Le discussioni sul meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo sono proseguite conformemente alle proposte in esame e alla decisione ministeriale di Nairobi (WT/MIN (15)/43 — WT/L/978). Data la divergenza di posizioni e la mancanza di impegno da parte dei membri, non si prevede alcun risultato per l'MC12. Ciononostante, l'UE ha interesse a garantire che l'MSS non sia negoziato come elemento autonomo. L'Unione dovrebbe pertanto sostenere un risultato sull'MSS solo se rientra nei negoziati più ampi sull'accesso al mercato.
- (15) Le discussioni sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39, WT/L/914), dovrebbero giungere a un risultato entro il 31 dicembre 2021. L'attuale disparità di copertura della decisione che esonera gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo dal meccanismo di sottoutilizzo non è accettabile. Tenuto conto delle discussioni che si svolgono in seno al comitato per l'agricoltura, è

ipotizzabile un risultato a livello di Consiglio generale anziché un risultato ministeriale. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

- (16) Le discussioni sul cotone sono proseguite nel quadro stabilito ai paragrafi 5, 6 e 7 della decisione ministeriale di Bali sul cotone (WT/MIN (13)/41 — WT/L/916) e al paragrafo 14 della decisione ministeriale di Nairobi sul cotone (WT/MIN (15)/46 — WT/L/981). Data la divergenza di posizioni nei negoziati, il risultato più probabile per l'MC12 sarebbe costituito da alcuni miglioramenti in termini di trasparenza. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.
- (17) I negoziati sulle disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato fanno parte dell'agenda di Doha per lo sviluppo e un eventuale risultato in sede di MC12 potrebbe chiarire le disposizioni esistenti o concedere un ulteriore TSD al gruppo dei PMS ed eventualmente ad altri membri vulnerabili dell'OMC. Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.
- (18) In sede di Consiglio generale sono in corso discussioni sulle notifiche per quanto riguarda la proposta di decisione del Consiglio generale sulle procedure per rafforzare la trasparenza e migliorare il rispetto degli obblighi di notifica previsti dagli accordi OMC (JOB/GC/204/Rev.7). Data l'importanza di migliorare la trasparenza e il rispetto degli obblighi di notifica esistenti e il ruolo dell'Unione quale promotore della proposta, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato in quest'ambito.
- (19) In sede di Consiglio generale sono in corso discussioni sulle questioni commerciali per quanto riguarda la decisione sugli orientamenti procedurali per i consigli e i comitati dell'OMC che affrontano le questioni commerciali (WT/GC/W/777/Rev.6). Data l'importanza di migliorare l'efficacia dei lavori dei consigli e dei comitati periodici dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'esame delle questioni commerciali e il ruolo dell'Unione quale promotore della proposta, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato in quest'ambito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 12<sup>a</sup> sessione della Conferenza Ministeriale dell'OMC è la seguente:

associarsi al consenso raggiunto tra i membri dell'OMC al fine di adottare decisioni in materia di sovvenzioni nel settore della pesca, commercio e salute, misure relative alla proprietà intellettuale, come previsto dall'accordo TRIPS nelle circostanze della pandemia di COVID-19 e di altre pandemie, miglioramento della trasparenza nel settore agricolo, sostegno interno all'agricoltura, stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, compresa l'esenzione dalle restrizioni all'esportazione del Programma alimentare mondiale, concorrenza all'esportazione nel settore agricolo, accesso al mercato nel settore agricolo, meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo, riesame della decisione di Bali relativa ai contingenti tariffari<sup>5</sup>, cotone, PMS e TSD, notifiche e questioni commerciali.

---

<sup>5</sup> Visto l'articolo IV, paragrafo 2, seconda frase, dell'accordo OMC, ciò comprende un eventuale consenso raggiunto tra i membri dell'OMC in merito all'adozione di una decisione relativa al riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39, WT/L/914) (decisione di Bali relativa ai contingenti tariffari) in una riunione del Consiglio generale.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*